

2661

27/03/2014

Identificativo Atto n. 150

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEI COLLI
DI BERGAMO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA "SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE"

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale"

VISTA la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dal Parco dei Colli di Bergamo, pervenuta in forma completa alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 29 gennaio 2014 (prot. M1.2014.0007687), al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

VALUTATO, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici del Parco dei Colli di Bergamo, che il piano stesso (valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Bergamo) è sostanzialmente conforme alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 8/7728/2008, fatto salvo la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 10/1430 del 28 febbraio 2014 «Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale del Parco dei Colli di Bergamo» con la quale, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008 si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di sessanta giorni previsto dalla d.G.R. n. 8/7728/2008;

VISTO l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti della X legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura/U.O individuate dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

D E C R E T A

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale del Parco dei Colli di Bergamo, valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Bergamo, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni ai Piani stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella "Relazione":

- 1) Apportare le necessaria modifiche sulla base delle indicazioni riferite alle NTA.
- 2) Si raccomanda di inserire un paragrafo "Utilizzazioni forestali e note foresta-legno", con dati sulle attività selvicolturali, le imprese boschive e le imprese agricole che si dedicano alla selvicoltura, nonché sulla filiera bosco legno, desunte anche delle richieste di taglio.
- 3) Nel capitolo 10.4 "Indirizzi selvicolturali" specificare che gli stessi hanno valenza prescrittiva solo nei casi indicati dalla d.g.r. n. 10/1430/2014.

B) nelle "Norme tecniche di attuazione":

- 1) All'art. 1 "Valenza del PIF", il comma 2, che recita: «Il presente regolamento integra e modifica le norme di cui al R.R. n. 5/2007 e s.m.i ovvero le Norme Forestali Regionali adottate ai sensi dell'articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008, recante norme forestali che si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e a tutte le superfici

considerate bosco in base all'articolo 42 della legge regionale citata.» è così sostituito: «Il presente regolamento integra e modifica le norme di cui al r.r. n. 5/2007 e s.m.i (Norme Forestali Regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008), nei limiti di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10/1430/2014 e dagli eventuali successivi provvedimenti di Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r.31/2008. Le Norme Forestali Regionali si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e a tutte le superfici considerate bosco in base all'articolo 42 della legge regionale citata.».

2) All'art. 4 "Ambito territoriale di applicazione", le parole: «Le presenti norme si applicano a tutte le superfici silvo-pastorali presenti all'interno del perimetro di competenza del Consorzio Parco dei Colli di Bergamo » sono così sostituite: «Le presenti norme si applicano a tutte le superfici silvo-pastorali, nonché alle superfici di altra natura soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.d. 3267/1923, presenti all'interno del perimetro di competenza del Parco dei Colli di Bergamo ».

3) All'art. 5 "Superfici assoggettate al piano", l'intero comma 4 è così sostituito: «Il Parco dei Colli di Bergamo, a seguito di segnalazioni, o durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento, in ragione delle differenti scale di lavoro, l'esistenza od inesistenza di bosco ai sensi di legge. In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di "passaggi di scala" (di cui all'art. 6 comma 2), è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale del Parco.».

4) All'art. 6 "Classificazione dei soprassuoli", l'intero comma 3 è così sostituito: «Riguardo alla definizione di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008, si specifica che nel territorio di competenza del Parco dei Colli di Bergamo, al fine di determinare se le appendici boscate contigue a superfici forestali o i corridoi di connessione tra superfici boscate sono da considerarsi bosco, si fa riferimento alla loro larghezza media, come previsto dal d.lgs. 227/2001, art. 2, comma 6. La larghezza è calcolata ai sensi della d.g.r. 2024/2006, ossia è pari alla distanza fra i lati esterni dei fusti, all'altezza del colletto delle piante, sommata alla chioma virtuale. Questa è assunta di raggio pari a 2,50 m, a partire dal lato esterno del colletto, per ogni lato della formazione vegetale. Non sono considerati bosco i filari e le formazioni arboree lineari di composizione ed origine nettamente distinguibile da quella del bosco limitrofo.»

5) All'art. 7 "Formazioni vegetali irrilevanti", al comma 2, in fondo al testo sono aggiunte le seguenti parole: «, apportando le necessarie rettifiche con provvedimento, come indicato all'art. 5 comma 4.».

6) L'intero art. 13 "Aspetti amministrativi per il taglio del bosco" è così sostituito: «L'esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali da realizzarsi nel Parco Naturale è soggetta alle procedure fissate dall'art. 50 della l.r. 31/2008 e al r.r. 5/2007. Gli interventi di taglio e le altre attività selvicolturali sono effettuate sulla base della Denuncia di inizio informatizzata. Il Parco, in continuità con lo storico servizio a supporto dei richiedenti il taglio di boschi, fornisce assistenza all'interno del "parco naturale" o ai boschi di elevata valenza di cui all'art. 45 anche se posti nel "parco regionale", anche predisponendo il verbale di contrassegnatura dei cedui e martellata nelle fustaie.»

7) All'art. 14 "Procedure di aggiornamento del PIF", prevedere l'approvazione dirigenziale per le modifiche alla perimetrazione del bosco (anche conseguenti ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali, alla creazione di nuovi imboschimenti, alla trasformazione di bosco o a verifiche puntuali di campo), per l'aggiornamento di dettaglio della Carta delle tipologie forestali, per il mero recepimento normativo e della pianificazione sovraordinata e in generale per le prese d'atto.

8) All'art. 14 "Procedure di aggiornamento del PIF", ricordare che eventuali ulteriori deroghe alle Norme Forestali Regionali sono possibili solo previa deroga espressa da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008.

9) L'art. 19 "Rapporti con la pianificazione comunale", il comma 4 è soppresso, in quanto le procedure per la rettifica del perimetro del bosco sono già contenute negli articoli precedenti.

10) All'art. 25 "Interventi di trasformazione d'uso dei boschi – generalità", il comma 2 è così sostituito: «La richiesta di trasformazione del bosco deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.. Se necessario il Parco dei Colli di Bergamo può richiedere anche relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali.».

11) All'art. 27 "Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta", dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «Le nuove trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole:

- a) non possono essere individuate nei "boschi non trasformabili"
- b) non possono essere individuate nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni;
- c) devono essere individuate prioritariamente all'interno dei "tessuto urbano consolidato" di cui all'art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze, ossia nel raggio di 150 metri.»

12) All'art. 28 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", nel comma 2, le parole: « Le superfici così individuate dovranno inoltre essere ricomprese tra le aree agricole dei PRG o PGT.» sono soppresse.

13) All'art. 28 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", il comma 3 è così sostituito: « Sono altresì autorizzabili trasformazioni, fino a 3.000 mq per proprietà, a finalità esclusivamente agricola, senza realizzazione di opere edilizie, in altri boschi di boschi di neoformazione anche esterni alle aree cartografate come "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", eccezion fatta per i "boschi di elevata valenza" indicati all'art. 45, comma 1, lettere c), d) ed e).». Il comma 4 è soppresso in quanto in contrasto con la normativa regionale.

14) All'art. 28 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", al comma 5 le parole "a fini urbanistici" sono sostituite con "ordinarie a perimetrazione areale".

15) All'art. 28 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", il comma 6 è abrogato in quanto in contrasto con le prescrizioni contenute nel decreto 8789 del 5 ottobre 2012.

16) All'art. 29 "Trasformazioni speciali non cartografate", il comma 1 è così sostituito: «Sono considerate "Trasformazioni speciali" le trasformazioni finalizzate a realizzare:

- a) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- b) viabilità podereale o interpodereale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- e) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale;
- f) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del "Quaderno delle opere tipo" di ERSAF;

- g) piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- h) opere pubbliche
- i) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- j) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.)
- k) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
- l) piccole trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 100 mq.»

17) All'art. 29 "Trasformazioni speciali non cartografate", il comma 3 è così sostituito: «La disciplina e i limiti alla trasformabilità rispondono ai dettami di cui all'art. 30 e art. 31.»

18) All'art. 30 "Boschi non trasformabili", aggiungere (salvo eccezioni motivate) tutte le "formazioni particolari", il "querceto di roverella dei substrati carbonatici con cerro" e tutti gli acero frassineti e gli acero tiglieti individuati nella Tavola dei Tipi forestali.

19) All'art. 30 "Boschi non trasformabili", aggiungere (salvo eccezioni motivate) tutti i boschi posti in aree che la rete ecologica regionale (di cui alla d.g.r. 8/8515/2008 -Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali) o la rete ecologica provinciale (riportata nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) classificano come "corridoi primari" o come "gangli primari" o come "varchi".

20) All'art. 31 "Interventi consentiti nei boschi non trasformabili", il comma 1 è così sostituito: «Nei boschi non trasformabili a qualsiasi titolo sono consentite unicamente le trasformazioni speciali del bosco di cui all'art. 29. Ad eccezione degli interventi indicati ai punti a) ed f) dell'art. 29 comma 1, le "trasformazioni speciali" possono essere realizzate nei "boschi non trasformabili" solo se si dimostra l'impossibilità a realizzarle altrove.»

21) L'art. 32 "Criteri per la valutazione della trasformabilità" è soppresso in quanto superfluo a seguito delle prescrizioni del presente decreto.

22) All'art. 33 "Limite massimo di superficie boscata trasformabile", si raccomanda di differenziare il limite di trasformabilità per le aree urbanistiche, che non può superare lo 0,5% delle aree boscate, da quello per il recupero agricolo, che può invece essere più elevato (orientativamente: 2-5%).

23) All'art. 34 "Rapporto di compensazione", il comma 3) è così sostituito: «Sono inoltre compensati sempre con rapporto di compensazione pari a 1:4 i boschi non trasformabili di cui all'art. 30, indipendentemente dal loro valore multifunzionale.»

24) All'art. 35 "Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla", al comma 2, il primo punto che recita: «interventi di trasformazione a basso impatto, purché autorizzati dal Parco dei Colli di Bergamo, per l'esercizio dell'attività primaria che comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli e colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, piccoli frutti,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. olivo, vite), e di aree di altre qualità di coltura definite all'art. 26 comma 3;» è così sostituito: «interventi di trasformazione, purché preventivamente autorizzati dal Parco dei colli di Bergamo, di recupero agricolo in boschi di cui all'art. 28 da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, piccoli frutti,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. olivo, vite, frutteti non specializzati;) o all'allevamento estensivo; l'esonero totale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 30 anni.»; in particolare le parole «castagneti da frutto» sono soppresse in quanto il castagneto da frutto, secondo la l.r. 31/2008, rientra nella definizione di bosco e quindi il passaggio da bosco di castagno a castagneti da frutto non si configura come "trasformazione del bosco", ma come attività selvicolturale a carattere economico da autorizzare ai sensi dell'art. 31 del r.r. 5/2007 e s.m.i.;

25) All'art. 35 "Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla", al comma 2, il quinto punto che recita: «realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;» è soppresso in quanto le piste temporanee di esbosco non comportano trasformazione del bosco ed è pertanto superfluo prevederne l'esonero dalla compensazione; inoltre la d.g.r. VII/14016/2003 non fornisce alcun requisito tecnico per le piste temporanee di esbosco, che sono invece contenute nell'art. 76 del r.r. 5/2007;

26) All'art. 36 "Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità", al comma 2, il primo punto che recita: «interventi di trasformazione per l'esercizio dell'attività primaria che comprendano il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo, e/o alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo e solo se realizzati da aziende agricole.» è così sostituito: «interventi di trasformazione, purché preventivamente autorizzati dal Parco dei colli di Bergamo, di recupero agricolo in boschi di cui all'art. 28 da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente articolo e/o alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo e solo se realizzati da aziende agricole. L'esonero parziale dai costi di compensazione è concesso a patto di non prevedere successive trasformazioni a fini residenziali o urbanistici nei successivi 20 anni.»

27) All'art. 36 "Interventi non considerati trasformazione del bosco", la frase: «Resta comunque la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questi interventi rientrare tra quelli "non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" di cui all'art. 149 del D.lgs n. 42/2004.» è così sostituito: «Resta comunque la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, qualora dovuta ai sensi del d.lgs. 42/2004.»

28) Dopo l'art. 37, si raccomanda di inserire il seguente art. 37 bis "Esonero dall'autorizzazione paesaggistica": «Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola, realizzati nei "Carta delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale ammesse" (tavola 10b), che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- sono relativi a boschi di neoformazione, come individuati in tavola 3;
- non sono comprese in boschi con dissesti, con particolare riferimento alla tavola 8 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture";
- sono trasformate per la formazione di prati stabili o pascoli e comprese nella tavola 13b "Carta delle azioni per il recupero del paesaggio rurale";
- non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;

- sono esonerati totalmente dall'esecuzione di interventi compensativi ai sensi del successivo articolo 35;
- non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica (l'impegno, per un periodo minimo di 30 anni, deve essere oggetto di registrazione da parte del Parco dei Colli di Bergamo);

sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della l.r. 31/2008 e della d.g.r. X/773/2013, allegato A, art. 2 e pertanto l'autorizzazione idrogeologica è sostituita dalle procedure di cui alla predetta d.g.r. X/773/2013. Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r. 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i.»;».

29) All'art. 38 "Interventi compensativi in aree ad elevato coefficiente di boscosità", al comma 3, la lettera d) che recita: «Realizzazione e manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;» è così sostituita: «Realizzazione e manutenzione di nuovi boschi nei "corridoi verdi" indicati nella Tavola 13c "Carta delle azioni di raccordo con le strategie e le indicazioni del PTCP";»; inoltre il punto e) "Recupero tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura. Gli interventi saranno condotti con finalità agronomiche, faunistiche o paesaggistiche;" è soppresso in quanto di effimera efficacia se non associato a pratiche di uso agricolo delle aree decespugliate; il punto g "Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento e alla realizzazione di habitat idonei alle specie faunistiche tutelate" è soppresso in quanto troppo vago e ripetitivo del punto "i";

30) Dopo l'art. 42 è aggiunto il seguente articolo 42 bis "Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici":

«1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente previste dalle Tavole 12, 13a, 13b, 13c, 13d, 14, secondo le modalità previste e i limiti nel PIF e in particolare nei Titoli IV e V delle NTA;
- indicate come "interventi compensativi" nei precedenti articoli 38 e 39;
- di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come "Castagneti" nella tavola 13a "Carta a sostegno delle attività selvicolturali, della filiera bosco legno e dell'accorpamento gestionale";
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria,

della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità (VASP) o indicate nelle Tavole delle infrastrutture di servizio;

- i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;
- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale

2. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti in aree con elevato coefficiente di boscosità, salvo quanto previsto per i "corridoi verdi" indicati nella Tavola 13c "Carta delle azioni di raccordo con le strategie e le indicazioni del PTCP";», come già indicato nel capitolo 38;
- gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi

tecniche di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola dei dissesti.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.»

31) L'art. 43 "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione" è rinominato "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali" e il comma 1 è così sostituito: «Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007», fatto salvo la possibilità di rettificare detto elenco tramite rettifica al PIF con provvedimento dirigenziale del Parco dei Colli di Bergamo; il comma 2 è soppresso in quanto in contrasto con le premesse dell'allegato C del r.r. 5/2007.»

32) All'art. 43 "Boschi di elevata valenza", la frase: «Ai fini della classificazione del tipo forestale la Tavola 3 - Carta dei tipi forestali è da considerarsi uno strumento orientativo: fa fede lo stato dei luoghi e la classificazione adottata in sede istruttoria dagli uffici provinciali competenti.» è così sostituito: «In caso di errori nella cartografia, si procederà con una rettifica, da approvare con determinazione dirigenziale, come indicato all'art. 14 .»

33) Il Titolo IV "Disposizioni speciali per la selvicoltura" e il Titolo V "Disposizioni speciali per i siti natura 2000 e la rete ecologica regionale" devono essere rivisti nel merito tecnico alla luce di quanto disposto dalla d.g.r. n. 10/1430 del 28 febbraio 2014 «Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale del Parco dei Colli di Bergamo», specificando fra l'altro che gli interventi di seguito indicati sono vincolanti solo nei casi espressamente indicati dalla predetta deliberazione.

C) nelle cartografie:

- 1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto;
- 2) Verificare la coerenza fra la trasformabilità dei boschi e la carta dei dissesti.

D) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, dopo

l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che "shape file" per l'inserimento nel "Geoportale della Lombardia";

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;
3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;
4. di demandare alla Provincia di Bergamo, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale (che dovrà avvenire il prima possibile), il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto;
5. di trasmettere il presente decreto al Parco dei Colli di Bergamo, alla Provincia di Bergamo (settore Agricoltura, settore Territorio e settore Tutela Ambientale), a Ersaf e alla Direzione Generale "Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile" – Unità Organizzativa "Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio".
6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno